



Rete Ferroviaria italiana

25/10/2002

RFI-DTC\

A0010\IP\2002\0000406

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terr. e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro sedi
(secondo indirizzo)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA Loro sedi
(secondo indirizzo)

OGGETTO: Trasmissione della disposizione concernente i "Dispositivi per l'immobilizzazione dei treni in dotazione ai mezzi di trazione e modifiche alle norme particolari di circolazione dell'ETR 450 ed E 402"

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 - Artt. 7 e 11 - viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone - nonché di qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le Strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal Gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna.

In conformità a quanto sopra, si trasmette la disposizione in oggetto che entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 1 gennaio 2003.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 30 del 23 OTT. 2002

“Dispositivi per l’immobilizzazione dei treni in dotazione ai mezzi di trazione e modifiche alle Norme Particolari di Circolazione dell’ETR 450 ed E402”.

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell’infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest’ultimo modificato dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l’Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario;

La presente disposizione è composta di n° 9 (nove) pagine

CONFORME ALL'ORIGINALE
PAGINE
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n° 01585570581

Pagina 1 di 9





Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale n° 10 del 01 marzo 2002 con la quale sono state emanate le "Norme particolari per la circolazione degli ETR 450 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale n° 22 del 01 luglio 2002 con la quale sono state emanate le "Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive E402 101+138 - 159+180 ed E402 139+158 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";

Vista la relazione prot. RFI./TC.RST.CF.LT/626 del 17/10/2002 dei Responsabili delle Strutture Operative Centrali Competenti della Direzione Tecnica, relativa alla proposta di modifiche alla PGOS, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche;

DELIBERA

Art. 1

All'indice della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica:

Nella sezione "ALLEGATI" è inserito il nuovo allegato VII:

Allegato VII – Dispositivi di immobilizzazione dei treni in dotazione ai mezzi di trazione (staffe in legno).

Art. 2

All'articolo 74 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il punto c) del comma 6 è così sostituito:

c) qualora il mezzo di trazione in servizio al treno sia dotato degli appositi dispositivi per l'immobilizzazione di cui all'allegato VII, il treno sia composto da almeno il 50% di carri carichi e la sua massa non superi quella prevista dall'Art. 73.

Art. 3

All'articolo 78 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 7 è così sostituito:

7. Nei treni merci, in caso di insufficienza di trazione, si potrà ricorrere al dimezzamento del treno per il ricovero, rispettando le norme di cui al precedente comma 5.





Nel caso di **dimezzamento** o di **spezzamento** di un treno servito da freno continuo il personale di scorta deve stringere tutti i freni a mano esistenti, dando la precedenza a quelli delle parti non più collegate con la locomotiva.

Se la frenatura ottenibile con i freni a mano esistenti su ciascuna delle parti risulta inferiore a quella minima ammessa dalla Tabella 36, si dovrà provvedere a calzare le ruote di un certo numero di veicoli in modo da assicurarne l'immobilità, usando gli appositi dispositivi di immobilizzazione se disponibili sulla locomotiva (allegato VII). In caso di indisponibilità di tali dispositivi si dovrà provvedere all'immobilizzazione del treno usando al caso anche il pietrisco della massicciata.

Analogo provvedimento dovrà essere adottato, d'accordo con il capotreno, in caso di sosta superiore a 15' su linea con pendenza maggiore del 10 ‰ e in caso di sosta superiore a 60' su linea con pendenza uguale o inferiore al 10 ‰, tutte le volte che il macchinista non abbia la possibilità di garantire l'immobilità a mezzo del freno continuo in azione sul treno, del freno diretto e di stazionamento della o delle locomotive. Per i treni merci con una sola locomotiva presenziata, il predetto provvedimento dovrà essere adottato in caso di sosta superiore a 5' su linea con pendenza superiore al 27 ‰.

Nei treni scortati dal solo capotreno il personale di macchina è tenuto a collaborare sia per stringere tutti i freni a mano sia, occorrendo, per calzare le ruote dei rotabili.

Nei treni ove manchi anche il capotreno gli obblighi di cui sopra sono devoluti al personale di macchina.

Il comma 8 è soppresso.





Art. 4

Nella Prefazione Generale all'Orario di Servizio l'allegato III è così modificato:

La Tabella 94 è così sostituita:

TABELLA 94

Gruppo D 145 – serie 2000

Velocità	Gradi di prestazione delle linee																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
95 km/h	170	155	145	135	125	115	105	95	85	80	70	60	50	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 km/h	195	180	165	155	145	135	125	110	100	90	80	70	60	55	50	45	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 km/h	220	205	190	175	165	155	140	130	115	105	95	85	75	65	60	55	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 km/h	250	230	215	200	185	175	160	145	130	120	105	95	85	80	70	65	55	45	40	35	30	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-
75 km/h	280	260	240	225	210	195	180	165	150	135	125	110	100	90	85	75	65	55	50	45	40	35	30	25	-	-	-	-	-	-	-
70 km/h	315	290	270	255	240	220	205	185	170	155	140	125	115	105	95	85	75	65	60	55	50	45	35	30	25	20	-	-	-	-	-
65 km/h	345	325	300	280	260	245	225	205	190	175	155	140	130	120	110	100	90	80	70	60	55	50	45	40	30	25	20	-	-	-	-
60 km/h	395	360	335	315	295	275	255	235	215	195	175	160	145	135	125	110	100	90	80	70	65	60	55	50	40	35	30	25	15	-	-
55 km/h	425	390	365	340	320	300	275	255	235	215	195	175	160	150	140	125	115	100	90	80	75	70	60	55	45	40	35	30	25	20	-
50 km/h	475	435	410	380	355	335	310	285	260	240	220	200	185	170	160	145	130	115	105	95	90	85	75	70	60	55	50	40	35	30	20
45 km/h	530	490	460	425	400	375	350	325	295	275	250	235	210	195	180	165	150	135	125	115	105	100	90	85	75	65	60	55	45	40	30
40 km/h	605	560	525	490	460	435	400	370	340	315	290	265	245	230	215	195	180	165	150	140	130	125	110	105	90	85	75	70	60	55	45
35 km/h	710	660	620	575	545	510	475	440	405	375	345	315	295	275	260	240	220	200	185	170	160	155	140	130	115	110	100	90	80	70	60
30 km/h	865	805	755	705	665	630	585	545	500	465	430	395	370	345	325	300	280	255	235	220	210	200	180	170	155	145	135	125	115	100	90
25 km/h	1065	990	930	870	825	775	725	675	625	580	535	495	460	435	410	380	340	325	300	280	270	260	235	225	205	190	175	165	150	140	120
20 km/h	1380	1285	1210	1130	1070	1010	945	880	815	760	700	650	610	575	545	505	470	435	405	380	360	350	320	305	280	265	250	235	220	195	180
15 km/h	1430	1360	1300	1240	1190	1140	1095	1020	965	910	855	800	760	720	690	650	610	575	540	510	490	475	440	420	385	365	345	330	305	280	255
10 km/h	1600	1600	1600	1600	1600	1540	1440	1360	1270	1190	1110	1030	970	920	870	810	760	710	660	630	600	580	530	510	470	450	420	400	380	340	310






Art. 5

Nella Prefazione Generale all'Orario di Servizio all'allegato III è inserita a seguito della tabella 94 la nuova tabella 95:

TABELLA 95

Gruppo 255

Velocità	Gradi di prestazione delle linee																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
60 km/h	80	80	70	60	60	50	50	40	40	30	30	20	20	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 km/h	170	160	150	140	130	120	110	100	90	90	80	70	60	60	50	50	40	30	30	20	20	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-
40 km/h	290	270	250	240	220	210	190	180	170	150	140	130	120	110	100	90	80	70	70	60	60	50	40	40	30	30	30	20	20	10	10
35 km/h	370	340	320	300	280	270	250	230	210	200	180	160	150	140	130	120	110	100	90	80	80	70	60	60	50	50	40	40	30	20	20
30 km/h	450	420	390	370	340	320	300	280	260	240	220	200	190	170	160	150	140	120	110	100	100	90	80	80	70	60	60	50	50	40	30
25 km/h	520	490	460	430	400	380	350	330	300	280	260	240	220	200	190	180	160	150	140	130	120	110	100	100	90	80	70	70	60	50	40
20 km/h	710	660	620	590	550	520	490	450	420	390	360	330	310	290	280	250	240	220	200	190	180	170	160	150	130	120	120	110	100	90	80
15 km/h	950	890	840	790	750	710	660	620	570	540	500	460	430	410	380	360	330	310	280	270	260	250	230	210	200	180	170	160	150	140	120
10 km/h	1160	1100	1040	990	950	910	850	810	760	710	670	620	590	560	530	500	470	440	410	390	370	360	330	320	290	280	260	250	230	210	190





Art. 6

Nella Prefazione Generale all'Orario di Servizio dopo l'allegato VI è inserito il nuovo allegato VII:

Allegato VII

DISPOSITIVI PER L'IMMOBILIZZAZIONE DEI TRENI IN DOTAZIONE AI MEZZI DI TRAZIONE (staffe in legno)


1. I dispositivi per l'immobilizzazione dei treni in dotazione ai mezzi di trazione (Fig. 1), hanno il corpo staffa realizzato in legno, inserito in un rivestimento di lamiera metallica al quale è applicata un'asta girevole munita alla sua estremità di una bandierina triangolare color arancio ad alto potere rifrangente.

L'asta con la relativa bandierina ha lo scopo di agevolare il trasporto, la messa in opera, il recupero e l'individuazione.

Le staffe in dotazione ad ogni locomotiva attrezzata devono essere 12. La presenza di tale dotazione deve essere segnalata sui libri di bordo.

Ai fini della preparazione dei mezzi di trazione (Art. 5 I.P.C.L.) le staffe devono essere considerate come attrezzi in dotazione al mezzo stesso.

Fig. 1



2. I dispositivi devono essere impiegati:

- in luogo della prevista proporzione di freni a mano (Art. 74/6-C);
- quando in caso di anomalità sia necessario immobilizzare il convoglio e non sia possibile utilizzare le apparecchiature del freno (Art. 78/7).





3. Deve essere impiegata una staffa per ogni rotabile. Se il treno è composto da più di 12 rotabili, le staffe devono essere impiegate tutte, e distribuite proporzionalmente lungo tutto il treno calzando preferibilmente le motrici e i carri carichi.

Le staffe devono essere posizionate sulla rotaia fra le due sale o i due carrelli di ogni rotabile.

La linguetta dovrà essere inserita sotto la ruota in modo da impedirne il moto nel senso della discesa e l'asta, recante la bandierina, dovrà essere orientata verso l'esterno del binario.

Le staffe devono essere poste in opera tutte sullo stesso lato del treno, possibilmente lato opposto all'interbinario. Quando le staffe debbano essere poste in opera lato interbinario, deve essere richiesta la sospensione della circolazione, ricevendo conferma scritta dal DM o DCO interessati.

4. Cessata la necessità di mantenere fermo il treno, devono essere recuperate tutte le staffe impiegate, procedendo come di seguito:

- richiedere la sospensione della circolazione, ricevendone conferma scritta dal DM o DCO interessati, quando le staffe devono essere rimosse lato interbinario;
- muovere il treno verso monte, in modo da liberare le staffe se le ruote calzate le avessero sormontate impedendone il recupero, chiedendo se necessario, la locomotiva di soccorso;
- procedere al recupero di tutte le staffe, verificando visivamente che non riportino segni di deformazione in seguito a schiacciamento;
- collocare le staffe recuperate negli appositi contenitori sulla locomotiva.

5. Nel caso in cui alcune staffe recuperate risultino deformate, o in qualche modo danneggiate, il personale di condotta deve chiedere la loro sostituzione con annotazione sui libri di bordo.

Art. 7

I punti 1.1 “COMPOSIZIONE” e 1.4 “PRESTAZIONI” della Disposizione N° 10 del 01 marzo 2002 recante le “Norme particolari per la circolazione degli ETR 450 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”, sono sostituiti dai seguenti:

1.1 COMPOSIZIONE

Gli elettrotreni ETR450 sono composti da quattro unità di trazione (8 casse; 16 motori).

Le «Unità di Trazione» sono costituite da due veicoli (veicolo motore di tipo A + veicolo motore di tipo B) così classificati :

BAC	veicolo motore di tipo A con cabina di guida
BA	veicolo motore di tipo A
BB	veicolo motore di tipo B
BBc	Veicolo motore di tipo B con servizio cucina
BBP	Veicolo motore di tipo B con pantografo
BAP	Veicolo motore di tipo A con pantografo
BBPc	Veicolo motore di tipo B con pantografo e servizio cucina

In composizione agli ETR450 può essere inserito un rimorchio.

I «veicoli rimorchiati» sono classificati:

R	veicolo rimorchiato
---	---------------------

I convogli circolano con la seguente composizione tipo:

$$[BAC + BBc/(BB)] + [BBP/(BBPc) + BAP] + R + [BAP/(BA) + BBPc/(BBP)] + [BB/(BBc) + BAC]$$





1.4 PRESTAZIONI

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate nel normale esercizio, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere nel caso di esclusione di una parte dei motori di trazione.

NUMERO DI COPPIE DI MOTORI ESCLUSE	Grado di prestazione non superiore a:
Tutti i motori inclusi	30
Esclusione di una coppia di motori	27
Esclusione di due coppie di motori	24
Esclusione di tre coppie di motori	19
Esclusione di quattro coppie di motori	15

Art. 8

Il punto 2.6 “ANTINCENDIO” della Disposizione N° 22 del 1 Luglio 2002 recante le “Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive E402 101+138 - 159+180 ed E402 139+158 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”, è sostituito dal seguente:

2.6 - ANTINCENDIO

Le locomotive E402 101+138 e 159+180 sono dotate di un impianto Antincendio automatico.

Le locomotive E402 139+158 sono dotate di un impianto Antincendio semiautomatico.

L'intervento dell'impianto è segnalato o preavvisato da apposite segnalazioni acustiche e luminose presenti in cabina di guida; all'attivarsi delle stesse il personale di condotta dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta (MC).

Il personale di condotta durante la messa in servizio della locomotiva dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni del Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- Intervento (automatico o comandato) dell'impianto;
- Indisponibilità dell'impianto;
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il personale di condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.





Art. 9

La presente Disposizione annulla il contenuto delle circolari:

- MT/CND.TR.FO.405.6 del 07/04/1997 recante norme sull'estensione dell'uso di "staffe antisvio" per l'immobilizzazione dei treni in linea;
- T.SMR.ST.GL. 02/405.20 del 18/03/1996 recante le "Prestazioni ETR 450 ed ETR 460".

Art. 10

La presente Disposizione entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 1 gennaio 2003

Michele ELIA